



PON GAS FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

Innovazioni normative e strumenti di semplificazione. L'attuazione delle misure previste dall'Agenda per la semplificazione

Le recenti modifiche edilizie e il rapporto tra SUAP e SUE. L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le criticità applicative

a cura di Carlo Apponi

Palermo, 9 novembre 2015

**Sala Conferenze, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale,
Viale della Regione Siciliana n. 2194**


**AGENDA PER LA
SEMPLIFICAZIONE:
EDILIZIA**

Agenda per la semplificazione: EDILIZIA

Le azioni di semplificazione previste in **EDILIZIA**:

- Modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate
- Operatività dello sportello unico per l'edilizia per ridurre i tempi e gli adempimenti
- Semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
- Verifica delle misure già adottate in edilizia e semplificazione delle procedure preliminari
- Pianificazione delle procedure edilizie on line
- Regolamento edilizio unico

Agenda per la semplificazione



Agenda per la semplificazione: Modulistica

ATTIVITA'	TEMPI	STATO DI ATTUAZIONE
Predisposizione e accordo sul modello unico per la comunicazione di inizio lavori in edilizia libera	gennaio 2015	
Predisposizione e accordo sul modello unico per la DIA alternativa al permesso di costruire	febbraio – maggio 2015	
Predisposizione delle istruzioni da allegare ai modelli unici	gennaio – giugno 2015	
Predisposizione delle specifiche tecniche	gennaio – luglio 2015	
Adattamento modulistica alle specificità regionali	gennaio – dicembre 2015	
Completamento modulistica (agibilità, comunicazioni di inizio e fine lavori, ecc.), specifiche tecniche e adattamento alle specificità regionali	gennaio – giugno 2016	
Adozione dei modelli unici da parte di Regioni e Comuni	gennaio 2015 – dicembre 2016	
Monitoraggio e verifica periodica sulla diffusione dei modelli unici	marzo 2015 – dicembre 2016	

Legenda:

risultato raggiunto nei tempi previsti; attività in corso; attività in ritardo; attività non ancora iniziata.

Agenda per la semplificazione: Operatività SUE

L'azione prevede:

- la promozione di iniziative di sostegno, affiancamento formativo degli operatori e coinvolgimento degli enti terzi;
- la promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento unico;
- il monitoraggio partecipato sul reale funzionamento del SUE e sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- l'adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla operatività del SUE.

A che punto siamo?

Sono state impostate le attività di monitoraggio sull'operatività dei SUE da rilevare attraverso una indagine su un campione di almeno 1000 Comuni. In particolare saranno rilevati:

- l'istituzione del SUE e l'integrazione con il SUAP;
- il carattere decisorio dello sportello e l'effettiva acquisizione d'ufficio degli atti preliminari;
- l'acquisizione d'ufficio della documentazione in possesso della PA;
- la presenza di un sistema informativo di front office e/o di back office;
- il numero e la tipologia dei titoli edilizi in modo da verificare la diffusione di SCIA e CILA;
- l'adozione dei moduli standard;
- l'attuazione delle disposizioni in materia di autocertificazione dell'agibilità.

La rilevazione è realizzata dall'ISTAT su un campione rappresentativo di Comuni.

Questa attività sarà affiancata da un'indagine qualitativa, da realizzare con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali.

Agenda per la semplificazione: Autorizzazione paesaggistica per interventi minimi (lieve entità)

L'azione prevede:

- l'adozione del regolamento di semplificazione per gli interventi di lieve entità che dovrà disciplinare anche l'eliminazione dell'autorizzazione per alcuni interventi "minimi";
- il sostegno e il monitoraggio dell'attuazione del regolamento e del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

A che punto siamo?

Il regolamento, che ha la finalità di individuare i piccoli interventi da liberalizzare, quelli da sottoporre ad autorizzazione semplificata e di snellire la procedura di rilascio, è ad uno stadio avanzato di predisposizione.

È stata completata al 30 giugno la predisposizione dello schema di regolamento sul quale è stata avviata la consultazione.

Agenda per la semplificazione: Misure già adottate e procedure preliminari

L'azione prevede:

- un'attività di promozione e verifica sistematica di un set di semplificazioni già adottate in materia edilizia in modo da individuare i correttivi da introdurre;
- la semplificazione delle procedure per acquisire pareri, nulla osta e autorizzazioni preliminari al rilascio dei titoli abilitativi edilizi (individuate nella scheda di dettaglio) per conseguire una drastica riduzione dei tempi e dei costi.

A che punto siamo?

È stata prima di tutto monitorata l'adozione della modulistica CIL e CILA che è stata adottata da 15 Regioni a statuto ordinario e da 2 Regioni a Statuto speciale (Sardegna e Friuli Venezia Giulia).

È stato, inoltre, individuato un primo pacchetto di semplificazioni di cui verificare l'attuazione nell'ambito della indagine sugli SUE e in particolare: la diffusione della SCIA, della CILA, dell'autocertificazione dell'agibilità, dell'acquisizione d'ufficio della documentazione in possesso dell'amministrazione.

È stata pianificata la realizzazione di due indagini: un'indagine quantitativa sarà realizzata in collaborazione con l'ISTAT su un campione di Comuni; un'indagine qualitativa sarà invece realizzata in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali.

È stata realizzata una ricognizione delle norme in materia edilizia da porre a base di un'attività sistematica di semplificazione.

Agenda per la semplificazione: Pianificazione procedure online

L'azione prevede:

La **pianificazione** (tenendo conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso) **delle attività necessarie a diffondere e rendere efficaci**, su tutto il territorio nazionale e presso gli enti statali coinvolti nel procedimento edilizio, **i sistemi di compilazione on line di istanze, segnalazioni e comunicazioni**.

A che punto siamo?

È stato predisposto il **documento di pianificazione** delle attività necessarie a diffondere e rendere efficaci i sistemi di compilazione on-line di istanze, segnalazioni e comunicazioni, tenendo conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso. Il documento ha individuato principi condivisi e definisce il percorso che segue:

- **definizione delle specifiche tecniche** della modulistica unica
- **rilevazione dello stato dell'arte** delle procedure edilizie on line, al fine di identificare *best practices*, modelli replicabili ed esperienze riusabili
- **definizione di linee guida, modelli e percorsi attuabili**

Sono state avviate le prime attività per la definizione delle **specifiche di interoperabilità**, che, alla luce della pianificazione appena descritta, potranno essere completate a seguito della rilevazione dello stato dell'arte.

Agenda per la semplificazione: Regolamento edilizio unico

L'azione prevede:

- l'individuazione delle metodologie di lavoro, di ricognizione della normativa vigente e delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti interessati (associazioni di categoria, ordini professionali, ecc.);
- la predisposizione di uno schema tipo di regolamento edilizio che vada a sostituire i regolamenti edilizi ora in vigore, semplificando e uniformando le procedure edilizie.

A che punto siamo?

Sono state definite le metodologie di consultazione (audizioni, consultazione telematica etc.) che consentiranno di raccogliere contributi da parte di tutti i soggetti interessati alla definizione dei contenuti del regolamento edilizio.

È stata, inoltre, realizzata in via preliminare una ricognizione della documentazione e delle proposte esistenti in materia. Sono state raccolte informazioni, attraverso un questionario diffuso dalle Regioni, sulla presenza a livello regionale di Linee Guida, di criteri o schemi tipo per la redazione del Regolamento Edilizio.

Sono state avviate le attività del gruppo di lavoro e si sono svolte le audizioni con l'ordine degli architetti, l'ANCE, Confartigianato, Confindustria, Confcommercio e CNA. È stata avviata l'istruttoria delle definizioni uniformi e inderogabili del regolamento tipo.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Lombardia

Il modello della Regione Lombardia è già operativo: è stato definito con il decreto di giunta n. 5512 del 25 giugno 2014 e ha anticipato quello nazionale.

Piemonte

La Regione Piemonte ha approvato il modello unico regionale e ne ha disciplinato l'utilizzo ai fini della presentazione della domanda di AUA con regolamento 6 luglio 2015, n. 5/R.

A decorrere dal 1 ottobre 2015 le domande per il rilascio dell'AUA saranno presentate e ricevute esclusivamente in via telematica con i contenuti del modello.

Friuli Venezia Giulia

Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito del confronto con le Province, e gli altri soggetti competenti che a diverso titolo intervengono nel procedimento AUA, la nuova modulistica è stata approvata dal Gruppo tecnico regionale per la realizzazione e lo sviluppo del portale regionale SUAP il 27 luglio 2015 ed è stata caricata sul portale regionale SUAP, in sostituzione della precedente modulistica unificata regionale, per essere utilizzata da tutti i comuni che vi aderiscono.

Calabria

La Regione Calabria ha adottato la modulistica AUA sul tutto il territorio regionale con Delibera della Giunta Regionale 296/2015.

Lazio

La Regione Lazio ha approvato la nuova modulistica AUA, con Delibera della Giunta Regionale 378 del 28 luglio 2015 e successiva Determina del Direttore regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive G13447 del 5 novembre 2015.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna sta lavorando all'adeguamento dei contenuti del modello in relazione alla normativa regionale, in vista dell'approvazione alla fine del mese di settembre.

Sardegna

La Regione Sardegna prevede di concludere l'adeguamento di tutti i moduli entro la fine del mese di luglio. Provvederà secondo il metodo utilizzato per l'edilizia: adeguamento del contenuto, nel rispetto del sistema di modulistica unica già esistente per tutti i procedimenti SUAP, in cui l'AUA si inserisce al pari di tutti gli altri endoprocedimenti.

Toscana

La Regione Toscana ha già completato il lavoro di adeguamento/personalizzazione alle normative regionali di settore e provveduto alle consultazioni con enti locali e stakeholders. La delibera di adozione del modulo è iscritta all'o.d.g della Giunta Regionale di lunedì 28 settembre.

Umbria

La Regione Umbria è prossima all'adozione del modulo e al conseguente adeguamento delle procedure informatiche.

Veneto

La Regione del Veneto sta lavorando per l'adeguamento del modulo AUA alla normativa regionale tenuto conto che la nuova Giunta regionale si è insediata da pochi giorni.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, il **d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi:

a) minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;

b) durata dell'autorizzazione di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Sono esclusi dall'applicazione del d.P.R. n. 59/2013:

a) gli impianti soggetti ad AIA (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare ministero ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)

b) i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione **comprende e sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (**art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013**):

*Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 (screening) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.** (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)*

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali , l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali , mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane , l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue . L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l' utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzo agronomico), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola) , e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva .
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.
5) nulla osta relativo alle emissioni sonore , di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico . Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti . La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l'art. 216 le operazioni di recupero . Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale** ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di **scarichi idrici contenenti sostanze pericolose**, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti **diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (art. 8).

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Rinnovo

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' art. 4, c. 1.

È CONSENTITO FAR RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI D'ESERCIZIO, O COMUNQUE LE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE, SIANO RIMASTE IMMUTATE.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, *fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore*, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;**
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifica

Il gestore che intende effettuare una **modifica** dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.


L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, **nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifiche



- **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che **possa produrre effetti sull'ambiente**.

- **modifica sostanziale di un impianto**: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in **quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

L'articolo 3, comma 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi in elenco. Si prevedono **due sole eccezioni** a tale obbligo:

• l'articolo 3, comma 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,

• l'articolo 7, comma 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che **la richiesta di AUA é sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1**, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

Come indicato, la richiesta di AUA é sempre obbligatoria **alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, con la sola eccezione dei casi in cui si applica la deroga dell'articolo 3, comma 3, o la deroga dell'articolo 7, comma 1.**

Il caso dell'impianto soggetto a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 7, comma 1, prevede che è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006). Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente.

Si deve, quindi, ritenere che il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 3, comma 3, prevede, come detto, che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni.

In definitiva, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Prima domanda AUA

La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, c. 2)?

L'articolo 10, comma 2, non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla “scadenza del primo titolo abilitativo”; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile rispettare tali termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.
- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.
- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 30 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali (*«Decreto 8 maggio 2015: Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA» - G.U. n.149 del 30-6-2015*)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'AUA n. ____ del _____

rinnovo dell'AUA n. ____ del _____

proseguimento senza modifiche AUA n. ____ del _____

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
(ad es.: scheda A – scarichi)				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i

che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente:

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del progetto alla VIA ed emesso provvedimento n. _____ del _____

che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente

Si veda ad esempio
[l'art. 209 del d.lgs.
n. 152/2006](#)

Si veda ad esempio [il d.m. 30 marzo 2015](#) (G.U. n. 84, 11 aprile 2015): «**Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**»

**Titolo III-bis.
L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE,
del d.lgs. n. 152/2006**

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

D.1 Dichiarazioni

che la presente istanza conceme la/e casistica/e di interesse: (*)

- l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

**AUTORIZZAZIONE
DI CARATTERE
GENERALE**

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59 <i>oppure</i> Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n 152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- non superiore alla 'soglia massima'
- superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

CRITERIO DIFFERENZIALE

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
- si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
- è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
- è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d.P.R. 227/2011

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- NON** allega documentazione di impatto acustico

Elenco documentazione allegata

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. fomi, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale